

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione europea con regolamento (CE) n.504/2008 del 6.6.2008 ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi, riprendendo le direttive CEE 90/426 e 90/427 e dandone un'applicazione uniforme per tutti gli Stati membri. In particolare l'art.24 dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa.

In Italia il sistema di identificazione in parola è stato già previsto dall'art.8 del decreto-legge 24 giugno 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n.200 che ha stabilito che l'anagrafe equina sia organizzata e gestita dall'UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell'AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA) per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.

Con decreto del 5 maggio 2006 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute sono state emanate le "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE", definendo, tra l'altro:

- le modalità di identificazione degli equidi;
- le modalità di rilascio del documento di identificazione dell'equide (passaporto);
- gli obblighi a carico del proprietario dell'equide e degli stabilimenti di macellazione;
- le modalità di gestione degli scambi di equidi con i Paesi comunitari e con i Paesi terzi;
- i compiti delle Regioni, del servizio veterinario delle AASSLL, dell'UNIRE e delle APA accreditate.

Il citato provvedimento ha anche istituito un apposito Comitato tecnico di coordinamento (di cui fanno parte rappresentanti di questo Ministero, del Ministero della salute, delle Regioni, dell'UNIRE e dell'AIA) con il compito di proporre modifiche, anche in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia, nonché di predisporre il manuale operativo dell'anagrafe degli equidi.



L'anagrafe equina è stata avviata, sia pure in forma temporanea e semplificata, nel luglio 2007 con circolare ministeriale n. 1 del 14 maggio 2007, in attesa che venissero ultimati i lavori in merito alle modalità operative.

Sulla base delle predetta circolare, gli Enti e Associazioni che tengono i Libri genealogici hanno continuato ad identificare i puledri tenendo tali informazioni nelle proprie banche dati. Per quanto riguarda i cavalli non iscritti in alcun Libro genealogico l'Associazione Italiana Allevatori, tramite le sue associate provinciali, ha iniziato ad identificare i puledri nati dopo il 1° gennaio 2007 nonché i cavalli nati in precedenza e privi di qualunque documento di identificazione registrando tali informazioni in una banca dati centrale presso l'AIA.

Con successivo decreto delle stesse Amministrazioni del 9 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative dell'anagrafe degli equidi, ed in particolare le seguenti procedure operative:

- iscrizioni degli equidi in anagrafe;
- registrazione in banca dati della situazione preesistente;
- identificazione e registrazione dei puledri mediante transponder;
- iscrizione di capi scambiati con Paesi della UE o importati/esportati da o verso Paesi Terzi;
- movimentazione per compravendita o macellazione,
- comunicazione furto o smarrimento di animali o del loro passaporto;
- controlli espletati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo;
- comunicazioni di ritorno alle regioni ed ai Servizi veterinari..

Come innanzi citato, il regolamento (CE) n.504/2008 della Commissione, recante "attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio", riguarda i metodi di identificazione degli equidi.

In tal senso l'attuale normativa nazionale già corrispondeva alla normativa comunitaria, salvo piccoli adeguamenti. Detti adeguamenti sono stati ora recepiti con le nuove linee guida per la gestione dell'anagrafe equina emanate con il D.M. 29 dicembre 2009, che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 5 maggio 2006.



Le unite disposizioni si sono quindi rese necessarie per completare, con l'impianto sanzionatorio, il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato e garantire così la loro applicazione secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2009. In tal senso le norme in questione svolgono una funzione dissuasiva per coloro che detengono equidi, in quanto le sanzioni stabilite sono efficaci e proporzionate, secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario.

Nell'ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore agricolo e alimentare, le sanzioni previste sono unicamente di natura amministrativa pecuniaria. Nel contesto di alcuni articoli e di singoli commi, hanno contemporaneamente natura fissa, con un minimo ed un massimo. Ciò per graduare l'importo sanzionatorio applicabile per la singola violazione e rendere il precetto maggiormente dissuasivo e penalizzante nei confronti di coloro che avrebbero un maggior tornaconto ad operare la violazione e maggior responsabilità nella corretta applicazione delle disposizioni in vigore.

In mancanza di rilevazioni ISMEA dei prezzi degli animali da carne e non esistendo un mercato degli animali sportivi, si è tenuto conto dei valori di mercato (fonte Mercato di Montichiari) all'origine ed all'ingrosso a seconda della pregevolezza dell'animale, nonché dei valori medi dei puledri di cavalli da trotto e da galoppo nelle aste finanziate dall'UNIRE.

Lo schema di decreto legislativo è composto da nove articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione.

L'art. 2 riprende le definizioni necessarie per l'applicazione delle sanzioni e gli obblighi degli operatori per la definizione delle sanzioni stesse. Definizioni ed obblighi sono ripresi dal Regolamento 504/2008 e dal DM 29 dicembre 2009.

Gli articoli da 3 a 5 definiscono le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 504/2008 e rese applicative con il decreto del 29 dicembre 2009 recante linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE.

L'articolo 3, suddiviso in sette commi, prevede le sanzioni in materia di identificazione degli equidi.

Il comma 1 del predetto articolo prevede sanzioni per chiunque detenga animali delle specie del genere *Equus* (cavalli ed asini) e di altre specie della famiglia *Equidae* e loro ibridi non in regola con gli obblighi di identificazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.504/2008 e dell'art.3 del decreto 29 dicembre 2009.

Il comma 2 prevede sanzioni per chiunque tolga, sostituisca, o impianti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente, il dispositivo elettronico di identificazione individuale dell'equide (transponder).

Il comma 3 prevede sanzioni per chiunque modifichi o contraffaccia il documento di identificazione di un equide (passaporto).

Il comma 4 prevede sanzioni per chi, non autorizzato, impianti un dispositivo elettronico su un equide.

Il comma 5 prevede sanzioni per chiunque sposti da un'azienda o introduca in azienda un animale senza documento di accompagnamento (passaporto).

Il comma 6 prevede sanzioni per il veterinario incaricato che applica il dispositivo elettronico dell'equide in difformità da quanto stabilito dalle norme.

Il comma 7 prevede una sanzione raddoppiata per chiunque reiteri le violazioni considerate nell'art.3

L'articolo 4, suddiviso in 11 commi, prevede sanzioni per il proprietario o il detentore delegato di equidi che ometta le comunicazioni alle organizzazioni responsabili del funzionamento del sistema di identificazione degli equidi e dell'implementazione dei dati nella banca dati anagrafe degli equidi (BDE) sugli eventi riguardanti gli animali (nascita, morte, abbattimento, importazione, esportazione, vendita, furto, smarrimento etc.).

L'articolo 5 prevede, al comma 1, sanzioni per il proprietario o il detentore delegato di equidi che ometta di istituire, compilare ed aggiornare il registro aziendale di carico e scarico. Al comma 2 prevede sanzioni per il proprietario o il detentore delegato che ometta di completare in ogni sua parte il passaporto dell'equide ed al comma 3 sanzioni per il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione per il mancato accertamento dei requisiti degli equidi introdotti nella struttura e per la mancata comunicazione della macellazione alla banca dati. In caso di reiterazione delle violazioni al comma 3 sono previste sanzioni raddoppiate.



L'articolo 6 prevede, ai commi 1 e 2, l'accertamento delle violazioni e i tempi necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni senza sanzioni. Il comma 3 stabilisce che quanto indicato al comma 2 non si applica agli stabilimenti di macellazione.

L'articolo 7, riguardante le norme finali, definisce le competenze per le province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 1 riconosce nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti all'irrogazione delle relative sanzioni. Il comma 2 prevede che per l'accertamento delle violazioni previste nel presente schema di decreto legislativo si procede a norma della legge 689/81.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto non prevede nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente stabilito **all'articolo 8**.

Il provvedimento in esame contiene infatti le disposizioni necessarie per completare, con l'impianto sanzionatorio, il quadro normativo comunitario e nazionale delineato dal Regolamento (CE) n. 504/2008, che ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi.

Come specificato nella relazione illustrativa, in Italia il sistema di identificazione degli equidi è stato previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 200. Lo stesso decreto-legge ha stabilito che l'anagrafe equina sia organizzata e gestita dall'UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell'AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA) per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.

Con decreto interministeriale (Ministro per le politiche agricole – Ministro della salute) del 29 dicembre 2009 (di seguito decreto), che ha sostituito il precedente decreto del 5 maggio 2006, sono state emanate quindi le *“Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE”*.

Il decreto, all'articolo 2, contiene le definizioni relative all'Anagrafe degli equidi ed alla sua organizzazione e gestione.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nulla innovando, si limita a riprodurre le medesime disposizioni definitorie di cui al citato articolo 2 del decreto.

Lo stesso decreto stabilisce, poi, i sistemi di identificazione degli equidi (articoli 3 e 4), le caratteristiche del documento di identificazione degli equidi (passaporto - articolo 5), il funzionamento della Banca dati degli equidi (articolo 6), le modalità di registrazione dell'azienda e del passaporto (articoli 7 e 8), gli obblighi a carico del proprietario degli equidi (articolo 9), gli obblighi a carico degli stabilimenti di macellazione (articolo 10), le modalità per lo scambio di equidi da Paesi comunitari



(articolo 11), le modalità per l'importazione degli equidi da Paesi terzi (articolo 12), nonché i compiti attribuiti alle APA (associazione provinciale degli allevatori), ai servizi veterinari delle AASSLL (tra i quali la verifica e i controlli dei registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi), alle regioni e alle province autonome (tra i quali la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del decreto) e all'UNIRE. Tali compiti sono quindi già previsti e già svolti ai sensi del decreto.

Gli articoli 3, 4 e 5 dello schema di decreto legislativo si limitano a stabilire l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare a fronte della violazione degli obblighi indicati nel decreto, in attuazione di quanto previsto nel citato Regolamento n. 504/2008.

Infine, all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, viene stabilita la procedura per l'accertamento delle violazioni da parte dell'autorità incaricata del controllo, già svolta dalle regioni e dalle province autonome, come previsto dal richiamato decreto.

4 OTT. 2009

La vertenza della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli



10/08/09
30.08.10
[Signature]

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008 del 6 giugno 2008 (recante attuazione delle Direttive CEE 90/426 e 90/427 sui metodi di identificazione degli equidi) e del decreto 29 dicembre 2009 (recante Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE ai sensi dell'art. 8, comma 15 della L. 1 agosto 2003 n.200) da emanarsi a norma dell'art.3 della L. 7 luglio 2009 n.88 (legge comunitaria 2008).

Referente: Dr. Francesco Scala Dirigente Ufficio COSVIR X del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. N. Tel. 06/46655098-06/484459; e-mail: f.scala@politicheagricole.gov.it

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.


2. **Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'identificazione degli equidi è stato previsto dall'art.8 della L. 1 agosto 2003 n.200 che ha stabilito che l'anagrafe equina sia organizzata e gestita dall'UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell'AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA), per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.

Con decreto del 5 maggio 2006 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute sono state emanate le "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE". Con successivo decreto del 9 ottobre 2007 è stato approvato il manuale operativo di detta anagrafe.

Successivamente la Commissione europea, con regolamento (CE) n.504/2008 del 6.6.2008, ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi, riprendendo le direttive CEE 90/426 e 90/427 e dandone un'applicazione uniforme per tutti gli Stati membri. In particolare l'art.24 dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa.

In tal senso la normativa nazionale già corrispondeva alla normativa comunitaria, salvo piccoli adeguamenti. Detti adeguamenti sono stati ora recepiti con le nuove linee guida per



la gestione dell'anagrafe equina emanate con il D.M. 29 dicembre 2009 che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 5 maggio 2006.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Lo scopo del regolamento (CE) n. 504/2008, attivato con D.M. 29.12.2009 è quello di assicurare l'identificazione degli equidi per la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, nonché fruire supporto per trasmettere informazioni ai consumatori, assicurare la regolarità delle4 corse dei cavalli e garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse.

La predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame si è resa necessaria per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopra citato e assicurare così la corretta applicazione della normativa sull'identificazione degli equidi.

Questo provvedimento è rivolto ai proprietari allevatori, detentori di equidi , come definiti dal D.M. 29.12.2009, ed a chiunque operi in difformità della normativa in questione.

Svolge una funzione dissuasiva per gli interessati, data anche l'incidenza economica delle sanzioni, comunque proporzionata alla rilevanza delle fattispecie violate ed al valore degli animali, e fornisce alle autorità di controllo sul territorio (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome) uno strumento per correggere e punire attività non conformi, non incidendo , tuttavia, sulla normativa vigente.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme ai principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 primo comma della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

9. Indieazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.



CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Come indicato lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nessun impatto con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati dell'Unione Europea.

Trattandosi di applicazione di regolamento comunitario, tutti i paesi membri della UE hanno adottato o stanno per adottare provvedimenti applicativi del Reg. (CE) 504/2008.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni in quanto rimanda a quelle già indicate nel Reg. CE n. 504/2008 e dal DM 29 luglio 2004.



- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.**

Con questo provvedimento non si introducono modificazioni alle disposizioni vigenti trattandosi solamente di disciplina sanzionatoria a disposizioni già esistenti.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non vi sono effetti abrogativi impliciti in quanto lo schema di decreto legislativo disciplina ex novo il sistema sanzionatorio delle normative sull'identificazione degli equidi.

- 5) Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è reviviscenza di norme precedentemente abrogate o interpretative o derogatorie, per i motivi di cui al paragrafo precedente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sulle medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto in quanto l'unica attualmente prevista è quella dell'articolo 3 della citata legge comunitaria 2008.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Al momento non sono previsti atti successivi attuativi.



RELAZIONE A.I.R.

(analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'allegato a al d.p.c.m. 11.09.2008, n. 170)

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008 del 6 giugno 2008 (recante attuazione delle Direttive CEE 90/426 e 90/427 sui metodi di identificazione degli equidi) e del decreto 29 dicembre 2009 (recante Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE ai sensi dell'art. 8, comma 15 della L. 1 agosto 2003 n.200) da emanarsi a norma dell'art.3 della L. 7 luglio 2009 n.88 (legge comunitaria 2008).

Referente: Dr. Francesco Scala Dirigente Ufficio COSVIR X del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. N. Tel. 06/46655098-06/484459; e-mail: f.scala@politicheagricole.gov.it

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) SINTETICA DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

L'identificazione degli equidi è stato previsto dall'art.8 della L. 1 agosto 2003 n.200 che ha stabilito che l'anagrafe equina sia organizzata e gestita dall'UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell'AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA), per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.

Con decreto del 5 maggio 2006 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute sono state emanate le "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE". Con successivo decreto del 9 ottobre 2007 è stato approvato il manuale operativo per la gestione di detta anagrafe.

Successivamente la Commissione europea, con regolamento (CE) n.504/2008 del 6.6.2008, ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi, riprendendo le direttive CEE 90/426 e 90/427 e dandone un'applicazione uniforme per tutti gli Stati membri. In particolare l'art.24 dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa.

In tal senso la normativa nazionale già corrispondeva alla normativa comunitaria, salvo piccoli adeguamenti. Detti adeguamenti sono stati ora recepiti con le nuove linee guida per la gestione dell'anagrafe equina emanate con il D.M. 29 dicembre 2009 che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 5 maggio 2006.

B) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITÀ COSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA

Allo stato attuale le disposizioni sull'identificazione degli equidi, contenute nel Reg. CE n. 504/2008 e D.M. del 29.12.2009 risultano sprovviste di un sistema sanzionatorio specifico, consentendo quindi ai proprietari, detentori ed allevatori di equidi di utilizzare gli animali, senza adottare sistemi di identificazioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico e la regolarità delle corse.

C) LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE E DELLE ESIGENZE SOCIALI ED ECONOMICHE CONSIDERATE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO.

La predisposizione dell'intervento regolatorio in esame si è resa necessaria per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato assicurando la corretta identificazione degli equidi allevati ed utilizzati in Italia secondo le modalità dello stesso D.M. 29.12.2004.

L'intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

D) OBIETTIVI DA REALIZZARE ED INDICATORI CHE CONSENTIRANNO DI VERIFICARE IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO.

Svolgere una funzione dissuasiva per coloro che non rispettino gli obblighi comunitari e nazionali di identificazione degli animali e fornire alle autorità di controllo sul territorio (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome) uno strumento per correggere e sanzionare condotte non conformi a quanto previsto dal D.M. del 29.12.2009.

La banca dati degli equidi, tenuta dall'UNIRE raccogliendo tra gli altri anche i dati relative alle sanzioni comminate, anche in altri settori (benessere animale, doping, profilassi etc.) consentirà di monitorare l'intero settore, di valutare l'effetto dissuasivo delle sanzioni medesime e di garantire il rispetto della "condizionalità".

E) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

I soggetti destinatari dell'intervento regolatorio sono i proprietari, allevatori, detentori di equidi, UNIRE e gli stabilimenti di macellazione come definiti dal D.M. 29.12.2009, e chiunque operi in difformità della normativa in questione, nonché le Autorità preposte ai controlli (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome)

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'Amministrazione non ha ritenuto di effettuare alcuna preventiva consultazione. Informalmente sono stati sentiti, con tavoli informali, il competente Ministero della salute ed il Comitato di coordinamento previsto all'art. 18 del DM 29.12.2009, in cui sono rappresentati, oltre ai due Ministeri interessati, le Regioni, l'UNIRE, l'AIA, le ANA e le APA. Per quanto riguarda le categorie rappresentative dei macelli l'Amministrazione non ha ritenuto opportuno interperlarle in quanto gli adempimenti introdotti dal provvedimento regolatorio già previste da normativa vigente in materia sanitaria.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Il non intervento di regolamentazione (opzione zero) comporta l'inadempienza degli organi governativi alla delega dettata dall'articolo 3 della legge comunitaria 2008, ma soprattutto, come richiamato in precedenza, un vuoto normativo in ambito sanzionatorio con conseguente sostanziale impunità di coloro che operino in violazione al D.M. 29.12.2009 e perdita di efficacia dello stesso dispositivo regolamentare.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Considerata la delega al Governo data dall'articolo 3 della legge comunitaria 2008, in materia di previsioni sanzionatorie, l'obbligatorietà di intervento poteva essere soddisfatta in alternativa dal decreto legge – per il quale però non esistono i presupposti di urgenza o da un disegno di legge per il quale però si poteva ipotizzare un esito incerto od un'approvazione in tempi presumibilmente molto lunghi, entrambe le possibilità non compatibili con la necessità di azione certa in proposito. L'Amministrazione anche nel merito non ha valutato alcuna altra opzione in quanto nel corso delle predette consultazioni non sono emerse posizioni alternative nel merito.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento regolatorio attiene ai criteri e direttive comunitarie e l'Amministrazione non ha ritenuto valutare altre opzioni

A) METODO DI ANALISI APPLICATO PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI

In mancanza di rilevazioni ISMEA dei prezzi degli animali da carne e non esistendo un mercato degli animali sportivi, si è tenuto conto, per stabilire i diversi livelli di sanzioni e per le diverse fattispecie delle sanzioni medesime, dei valori di mercato (fonte Mercato di Montichiari) all'origine ed all'ingrosso a seconda della pregevolezza dell'animale, nonché dei valori medi dei puledri di cavalli da trotto e da galoppo nelle aste finanziate dall'UNIRE.

B) VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'OPZIONE PRESCELTA

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi anzi aumenta i vantaggi per la collettività quali la sicurezza sanitaria e del patrimonio zootecnico, la valorizzazione del patrimonio zootecnico, supporto informativo al consumatore di carni di equidi, la regolarità delle corse, la prevenzione dell'abigeato.

C) INDICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI (OI)



L'intervento regolatorio comporta la piena funzionalità ed applicazione degli obblighi informativi già scaturiti dal DM 29.12.2009.

Infatti gli obblighi per i proprietari, detentori e allevatori di equidi, stabilimenti di macellazione nonché per le associazioni allevatori e l'UNIRE sono definiti nelle linee guida di cui al D.M. 29.12.2009 secondo le modalità stabilite nel relativo manuale operativo approvato con DM 9.10.2007. Per quanto concerne le autorità che svolgono i controlli (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari, NAS, Regioni e Province autonome nonché l'AGEA) il predetto DM 29.12.2009 ha stabilito l'obbligo di inserire nella ED dell'anagrafe equidi, entro 10 giorni dall'evento:

- a) inadempienze e irregolarità nel sistema di identificazione ed eventuali sanzioni irrogate;
- b) sanzioni irrogate per inadempienze e irregolarità nelle strutture di macellazione;
- c) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate ed a effetto anabolizzante;
- d) altre violazioni quali quelle relative alla registrazione delle aziende ed al benessere degli animali.

D) EVENTUALE COMPARAZIONE CON ALTRE OPZIONI ESAMINATE

Nessuna comparazione è stata fatta dall'Amministrazione in quanto, dalle consultazioni non sono emerse opzioni alternative, sia dal punto di vista giuridico che di merito.

E) CONDIZIONI E FATTORI INCIDENTI SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le Associazioni allevatori e l'UNIRE preposte al ricevimento delle domande da parte degli interessati, all'organizzazione dell'identificazione degli equidi mediante veterinari convenzionati, alla raccolta dei dati sugli eventi (nascite, morti, furti, cambio di proprietà ecc.), alla informatizzazione degli stessi, sono organizzate e dotate degli strumenti specifici per le mansioni loro affidate. Le stesse hanno stabilito articolate tariffe per i servizi dati agli interessati. Nessun onere è quindi a carico della Pubblica Amministrazione. In relazione alle disponibilità economico-strumentali delle autorità predisposte al controllo si fa osservare che l'attività rientra nell'ordinarietà in quanto già da tempo assicurati. L'intervento regolatorio, pertanto, è di immediata attuazione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Nessun effetto sul corretto funzionamento del mercato in quanto l'identificazione degli equidi, secondo le disposizioni del Reg. (CE) n. 504/2008 e quelle del D.M. 29.12.2009 sono obbligatorie per tutti i paesi dell'Unione, mentre i Paesi Terzi devono adeguarsi a dette normative.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

7.1. RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE

L'attuazione del provvedimento regolatorio è a carico dell'UNIRE, delle autorità di controllo (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome) e delle Regioni e Province autonome per ciò che riguarda l'irrogazione delle sanzioni.

B) EVENTUALI AZIONI PER LA PUBBLICITA' PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO

Il provvedimento di intervento regolatorio sarà pubblicato nella G.U. e sarà divulgato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute, dell'Unire e dell'AIA che già illustrano le modalità operative da seguire da parte dei proprietari, allevatori, detentori di equidi e stabilimenti di macellazione mettendo a disposizione l'opportuna modulistica.

C) STRUMENTI PER IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

La banca dati degli equidi, tenuta dall'UNIRE raccogliendo tra gli altri anche i dati relative alle sanzioni comminate, anche in altri settori (benessere animale, doping, profilassi etc.) consentirà di monitorare l'intero settore, di valutare l'effetto dissuasivo delle sanzioni medesime e di garantire il rispetto della "condizionalità".

Al monitoraggio relativo al funzionamento dell'anagrafe degli equidi anche con riferimento al settore delle sanzioni è preposto il Comitato di coordinamento previsto all'art. 18 del DM 29.12.2009.

D) EVENTUALI MECCANISMI PER LA REVISIONE E L'ADEGUAMENTO PERIODICO DELLA PREVISTA REGOLAMENTAZIONE E GLI ASPETTI PRIORITARI DA SOTTOPORRE EVENTUALMENTE ALLA VIR.

L'art. 18 del D.M. 29.12.2009 prevede un apposito Comitato di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministero della Salute e da rappresentanti delle Regioni, dell'AIA e dell'UNIRE.

Come innanzi detto tale organismo è preposto al monitoraggio relativo al funzionamento dell'anagrafe degli equidi anche con riferimento al settore delle sanzioni.

Sulla base del monitoraggio, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà redatta la prescritta relazione. Saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- a) verifica del rispetto della tempistica nella identificazione degli equidi e nella relativa emissione del documento di identificazione;
- b) verifica del rispetto della tempistica prevista per la notificazione degli eventi (nascita, morte, furto, passaggi di proprietà, macellazione ecc.);
- c) verifica del rispetto delle condizioni per la macellazione e l'immissione delle carni al consumo umano;

- d) verifica del rapporto costi/benefici scaturente dal provvedimento regolatorio;
- e) N. di equidi riscontrati non identificati o identificati oltre i tempi previsti;
- f) N. di infrazioni per benessere animale
- g) N. di controlli positivi per l'anti-doping

A seguito dell'esame della relazione ministeriale se sarà opportuno potranno essere suggerite modifiche all'intervento regolatorio.

